



Berna, 26.03.2001

No 322.0.2.2001

Circolare

D. 31

Sistema generale di preferenze (SPG); Estensione del cumulo Paesi in svilup- po/Svizzera ai materiali della CE e della Nor- vegia (quota parte del Paese concedente)

1 In generale

La modifica del 19.08.1998 dell'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39) prevede all'articolo 4 capoversi 4 e 5 il cumulo con prodotti originari della CE e della Norvegia. Sinora, le suddette disposizioni in materia di cumulo non poterono tuttavia essere applicate, dato che gli scambi di lettere tra la CE, la Norvegia e la Svizzera per il reciproco riconoscimento della quota parte del Paese concedente non erano ancora stati firmati.

Tali scambi di lettere sono stati firmati il 14.12.2000 e il 29.01.2001. I Paesi in sviluppo possono, all'atto della fabbricazione di merci, parificare i prodotti originari della CE, della Norvegia o della Svizzera spediti direttamente nel Paese di destinazione nell'ambito del sistema generale di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo ai propri prodotti originari. Sempre che siano adempite le condizioni d'origine, le merci con essi ottenute possono quindi essere esportate con certificato d'origine modulo A o dichiarazione d'origine su fattura verso la CE, la Norvegia o la Svizzera.

Mediante l'introduzione del cumulo con prodotti comunitari e norvegesi, per i Paesi in sviluppo migliora la disponibilità di materiali che essi possono utilizzare nei loro prodotti senza perdere la preferenza doganale. Si rafforza in tal modo la cooperazione industriale tra i Paesi in sviluppo, la CE, la Norvegia e la Svizzera.

2 Campo d'applicazione

Il cumulo con materiali provenienti dalla CE o dalla Norvegia è possibile unicamente con merci dei capitoli 25 - 97 del sistema armonizzato. Le merci dei capitoli 1 - 24 ne sono escluse.

3 Prova dell'origine

In caso di cumulo con prodotti originari della CE o della Norvegia, il modulo A rilasciato per la Svizzera nel rispettivo Paese in sviluppo deve recare nella casella 4 l'annotazione "CUMUL CE" oppure "EC CUMULATION", "CUMUL NORVÈGE" oppure "NORWAY CUMULATION"; lo stesso vale per la dichiarazione su fattura. Qualora materie originarie della Svizzera, della CE o della Norvegia siano utilizzate nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d'origine.

4 Regola della spedizione diretta

Per i prodotti inviati dalla CE o dalla Norvegia nei Paesi in sviluppo fa stato la regola della spedizione diretta. Le merci devono essere spedite direttamente dalla CE o dalla Norvegia nei rispettivi Paesi in sviluppo con una prova dell'origine valida (CCM EUR.1 o dichiarazione su fattura). Un trasporto via la Svizzera con rilascio di una prova dell'origine svizzera non è pertanto lecito.

5 Esempio

Dei tessuti originari della CE vengono spediti direttamente in Malaysia con una prova dell'origine (CCM EUR.1 o dichiarazione su fattura). In tale Paese, con i tessuti in parola vengono confezionati degli indumenti del capitolo 62. All'atto dell'esportazione verso la Svizzera, l'esportatore può stendere un certificato modulo A o una dichiarazione su fattura sui quali apporrà l'annotazione conformemente alla summenzionata cifra 3.

6 Entrata in vigore

Le summenzionate modifiche entrano in vigore il 1° aprile 2001. Quali disposizioni transitorie fanno stato le prescrizioni del D. 11/I cifra 151.3.